

Allegato "A" all'atto n. 16890 2000 10744

STATUTO DELLA FONDAZIONE "DE RERUM NATURA - ENTE DEL TERZO
SETTORE" (O, IN FORMA ABBREVIATA, "DE RERUM NATURA ETS")

ART.1 Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice
civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore
denominato "De Rerum Natura", che assume la forma giuridica
di fondazione.

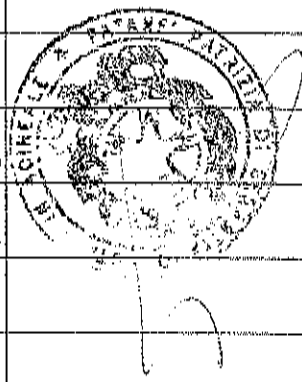
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale
Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017,
l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di
inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo
Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione ha sede legale nel comune di Santa Venerina,
via Della Repubblica n.10.

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio
comunale può essere deliberato dall'organo di amministrazione
e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate al
conseguimento del bene comune e all'elevazione del livello di
cultura e di occupazione lavorativa mediante l'esercizio, in



via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi; di mutualità e/o di produzione e scambio di beni e servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da



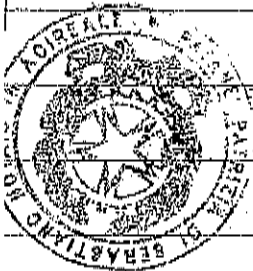
enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata,

situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore dei produttori e l'obbligo dei produttori di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 46 giugno 2016, n. 106;



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

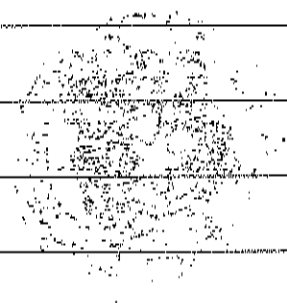
u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs n. 117/2017.

ART. 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e



siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione

utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

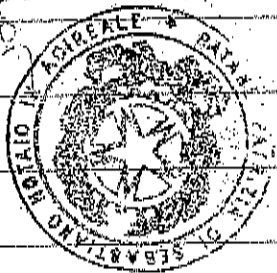
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili anche registrati e immobili, informatici, telematici, librari, strumentali e altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, dai Fondatori Partecipanti o dai Partecipanti, ove specificamente



destinati all'incremento del patrimonio;

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- parte di rendite non utilizzata che, con decisione dell'Amministratore Unico, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati previsti dal codice civile;

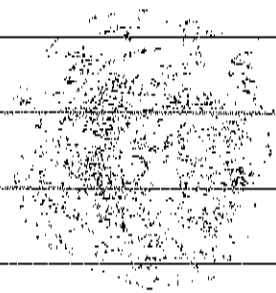
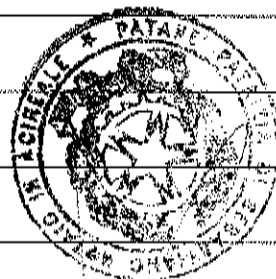
- avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;



- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore e dai Fondatori Partecipanti;

- beni confiscati dagli organi giudiziari o fallimentari o assimilabili;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Assemblea Generale
- Amministratore Unico
- Consiglio di indirizzo
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o quando la nomina sia deliberata dall'Organo di Amministrazione).

ART. 7 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un Amministratore Unico che dura in carica a tempo indeterminato e a cui spetta



il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

L'organo di amministrazione governa l'ente.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

amministra la fondazione;

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Amministratore Unico è generale, egli rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Organo di controllo

Per la prima volta viene nominato dal Fondatore,



successivamente viene nominato dal Fondatore o qualora si sia già costituito, dal Consiglio di Indirizzo.

Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

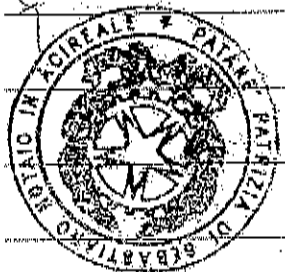
secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti; esercita



Handwritten notes:
- *Art. 2399*
- *Art. 2397*
- *Art. 31*
- *Art. 117*
- *Art. 2399*
- *Art. 2397*
- *Art. 31*
- *Art. 117*

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi
previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall'organo di controllo.

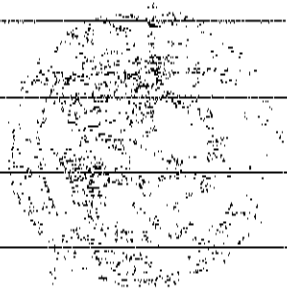
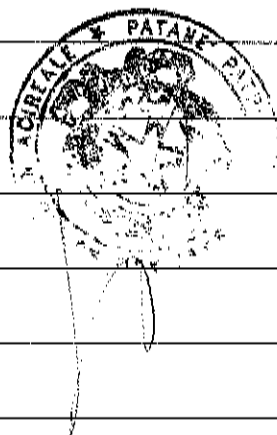
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad
atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere
all'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 9 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs
117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo
ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione
legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la
funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al
precedente articolo.

ART. 10 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.



Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 11 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 12 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'Amministratore Unico con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di

riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

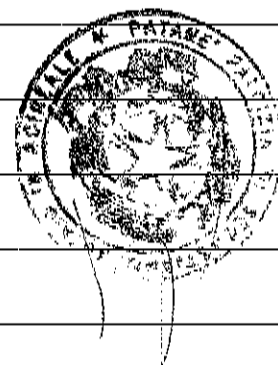
ART. 13 I membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Fondatori Partecipanti e Partecipanti.

Il Fondatore è indicato nell'atto costitutivo.

L'Organo Amministrativo definisce anno per anno il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Fondatore Partecipante e di Partecipante, secondo le indicazioni vincolanti espresse dal Consiglio di Indirizzo.



Il Fondatore e i Fondatori Partecipanti partecipano alla Fondazione per l'intera sua durata.

I Partecipanti partecipano alla Fondazione per un triennio o per il diverso periodo stabilito dall'Organo di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.

Possono aderire alla Fondazione come Fondatori Partecipanti e Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dall'Amministratore Unico e che abbiano in seguito effettuato l'apporto in essa indicato.

I Fondatori Partecipanti e i Partecipanti sono tenuti a

mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

I Fondatori Partecipanti e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'Organo Amministrativo decide circa l'esclusione dei Fondatori Partecipanti e dei Partecipanti:

- nel caso di violazione dell'obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contributi promessi;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto;
- nel caso di Enti e/o persone giuridiche, anche in caso di estinzione a qualsiasi titolo dovuta, in caso di apertura di procedura di liquidazione e in caso di fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art.14 L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dal Fondatore, dai Fondatori Partecipanti e dai Partecipanti e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale delibera in ordine a:

- nomina dei componenti il Consiglio di indirizzo, scegliendoli tra i Fondatori Partecipanti;
- nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso.

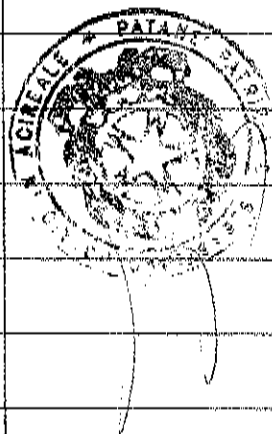
L'Amministratore Unico delibera la convocazione dell'Assemblea Generale quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il Fondatore o un Fondatore Partecipante ovvero almeno un quarto dei Partecipanti.

L'Assemblea Generale è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione da parte dell'Amministratore Unico delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi l'Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

A cura dell'Amministratore Unico viene tenuto un libro dei Fondatori Partecipanti e dei Partecipanti nonché un libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea Generale.

L'assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata o con qualunque mezzo anche telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'assemblea Generale è presieduta dall'Amministratore Unico o in sua mancanza da persona designata a maggioranza dei



presenti.

Delle riunioni è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.15 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto massimo da tre membri scelti dall'assemblea generale tra i Fondatori Partecipanti, risultanti dall'apposito libro; in ogni caso uno dei suoi componenti è il Fondatore; delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Il Consiglio di Indirizzo delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione. Fino a che non si sia costituito il Consiglio di Indirizzo le sue funzioni sono esercitate dal Fondatore.

Decide l'ammontare minimo richiesto per il contributo da erogare da parte degli aspiranti Fondatori Partecipanti.

Nomina l'Organo Amministrativo e ne dispone la revoca.

Approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo ed a tal fine viene convocato dall'Amministratore Unico.

A cura dell'amministratore Unico viene tenuto un libro dei verbali delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Indirizzo.

L'Amministratore Unico delibera la convocazione del Consiglio

di Indirizzo quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il Fondatore o un Fondatore Partecipante.

L'assemblea del Consiglio di Indirizzo è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata o con qualunque mezzo anche telematico idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'assemblea del Consiglio di Indirizzo è presieduta dall'Amministratore Unico o in sua mancanza da persona designata a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti che deve essere riportato nel Libro Verbalì Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



ART.16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017- n. 117,

delle relative norme di attuazione e della disciplina
vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alla disciplina vigente in materia. *del Santo Spirito*

Antonio
Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

